

I Partner

Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Dipartimento di Informatica, Dipartimento
di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento, Dipartimento di Diagnostica e
Sanità Pubblica

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Trento

Libera Università di Bolzano

Regione del Veneto

Veneto Lavoro

Comune di Venezia

Cia di Padova

Confagricoltura Veneto

Federazione regionale Coldiretti
del Veneto

Confederazione agricola e
agroalimentare del Veneto

Cooperativa sociale Città So.La.Re.

Provincia Autonoma di Trento -
Agenzia del lavoro

Associazione La Strada-Der Weg

Afol – Agenzia metropolitana per
la formazione, l'orientamento e il
lavoro

Associazione Lule onlus

Capa di Cremona (Centro di
Addestramento Professionale
Agricolo)

Cimi di Mantova (Cassa
Integrazione Malattia e Infortuni)

Sito di progetto:

<https://www.project-farm.eu>

mail:

farm@ateneo.univr.it



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – Prog. n. 2968 CUP: B38D19004710007



Filiera Agricoltura Responsabile

Annualità

2020 / 2021

Beneficiario capofila

Università degli Studi di Verona

Il grave sfruttamento lavorativo nel diritto penale

Sintesi:

L'Università di Trento, nell'ambito dell'Iniziativa FARM-in-Formazione, ha tenuto in data 28 settembre 2020 un incontro su "Grave sfruttamento lavorativo in agricoltura e caporalato". Sono state illustrate peculiarità, criticità e risposte ordinamentali utili a favorire l'emersione e la repressione del grave sfruttamento lavorativo. L'incontro aveva lo scopo di: a) operare una teorizzazione il più possibile completa dei principali strumenti repressivi forniti dal diritto penale per tutelare la posizione dei lavoratori vittima di reato; b) verificare, alla luce delle peculiarità delle vittime, la maggior parte delle quali stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, se sussista un punto di equilibrio tra diritto penale e diritto dell'immigrazione effettivamente in grado di favorire l'emersione del fenomeno e la protezione dei soggetti deboli; c) applicare al campo dello sfruttamento lavorativo il patrimonio metodologico maturato prevalentemente nell'ambito del diritto penale del lavoro; e, attraverso ciò, d) consolidare la formazione teorica e pratica degli operatori.

Temi affrontati:

Mediante l'uso di presentazioni fornite nel corso dell'incontro, le fattispecie indagate sono state:

- 1) Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- 2) Art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- 3) Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi
- 4) Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro
- 5) Art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998, Illecita occupazione di stranieri privi del permesso di soggiorno;
- 6) Art. 18, comma 1, d.lgs. 276/2003, Somministrazione abusiva;
- 7) Art. 18, comma 2, d.lgs. 276/2003, Utilizzazione illecita;
- 8) Art. 38-bis, d.lgs. 81/2015, Somministrazione fraudolenta.

Sono stati poi esaminati gli incentivi volti a favorire l'emersione del fenomeno criminale previsti, in particolare, dall'art. 22 d.lgs. 286/1998.

Approfondimenti:

A. Andronio, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: evoluzione normativa e giurisprudenziale*, in *Dir. Lav. Merc.*, 2019, 3, p. 431;

G. De Santis, S. M. Corso, F. Delvecchio (a cura di), *Studi sul caporalato*, Torino, 2020;

G. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2018, 2, 229;

L. Lorea, *Sulla nozione di "sfruttamento del lavoro": cosa è cambiato*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, p. 1083 ss.;

F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale. I. Delitti contro la persona*, Milano, 2016;

F. Natalini, *La somministrazione fraudolenta*, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), "Decreto Dignità" e Corte Costituzionale n. 194 del 2018. Come cambia il Jobs Act, Torino, 2019, p. 31;

G. Zilio Grandi, *Il contratto di somministrazione di lavoro*, in M. Brollo (a cura di), *Il mercato del lavoro*, in M. Persiani, F. Carinci (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, Padova, 2012, pag. 1306



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

FARm - FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – Prog. n. 2968
CUP: B38D19004710007

Il grave sfruttamento lavorativo nel diritto penale

Dott. Roberto Pettinelli
Dott. Vincenzo Cangemi
Università di Trento





Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Libro II c.p. – Dei Delitti contro la persona

Delitti contro la libertà individuale

- Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi;
- Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Sfruttamento lavorativo, agricoltura e caporalato

- Caporalato: fenomeno sociale di intermediazione illegale e di sfruttamento del lavoro realizzata dal cd. caporale a danno di lavoratori, spesso temporanei, costretti a prestare la propria attività lavorativa con orari disumani e in condizioni di vita degradanti e spesso pericolose. Tale fenomeno è diffuso soprattutto in determinati ambiti, *in primis* nel settore produttivo agricolo.
- Fenomeno sociale allarmante, idoneo ad esporre in pericolo non solo la dignità, l'incolumità personale e, nelle ipotesi più gravi, la vita dei lavoratori, vittime di sfruttamento, ma anche foriero di conseguenze pregiudizievoli sulla leale concorrenza del mercato.
- Fenomeno multiforme:
 - non solo consente l'incontro tra la domanda e l'offerta di mano d'opera ma svolge anche attività di trasporto, organizzazione del lavoro, gestione degli alloggi e distribuzione della paga, della quale talora trattiene una percentuale per sé.
 - finte cooperative sociali
- Sfruttamento: ritmi di lavoro disumani, condizioni igieniche precarie e, nelle forme più gravi, pratiche violente, nessuna tutela di ambiente di lavoro e sicurezza dei lavoratori.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Contrasto

- Inizialmente legge n. 1369 del 1960 generale sul divieto di intermediazione e interposizione: art. 1 sanzionava, con l'ammenda di lire 10.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro, l'imprenditore che affidava in appalto, subappalto o in altra forma l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, indipendentemente dalla natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferivano e, altresì, l'imprenditore che affidava ad intermediari lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti dagli intermediari stessi.
- Abrogazione, in parte qua, dall'art. 85 del d.lgs. 276 del 2003, che invece continuava a disciplinare le fattispecie di somministrazione abusiva, di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione (art. 18, comma 1), di utilizzazione illecita (art. 18, comma 2) e di somministrazione fraudolenta (art. 28). La disciplina in questione è stata fortemente modificata per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2015, il quale ha comportato l'abrogazione degli articoli da 20 a 28 relativi alla somministrazione di lavoro.
- Art. 18 TU immigrazione.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

603-bis c.p.

- Introdotto nel 2011 (d.l. 138/2011) e riscritto ad opera della l. 199/2016.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) **recluta manodopera** allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in **condizioni di sfruttamento**, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) **utilizza, assume o impiega manodopera**, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di **sfruttamento** ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce **indice di sfruttamento** la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

603-bis c.p.

- **Bene giuridico tutelato:** il lavoratore alla stregua di *persona umana, nella sua dignità e dimensione umana*, e non solo, come invece nella prospettiva della disciplina giuslavoristica, esclusivamente alla stregua di parte debole del rapporto e vittima del mercato.
- **Soggetto attivo:** «*chiunque*». Piano soggettivo di applicazione esteso – come reato comune – a tutte le figure soggettive rispettivamente corrispondenti all'attività di intermediazione e di sfruttamento. Le qualifiche di datore di lavoro e di intermediario non devono preesistere al fatto ma dipendono proprio dalla realizzazione di una, o entrambe, delle condotte incriminate.
- **Condotta:**
 - oggi è il reclutamento stesso della manodopera ad essere la condotta incriminata al centro della fattispecie .
 - Sebbene il reclutamento di mano d'opera e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro normalmente precedono l'utilizzo della forza lavoro così reclutata, a rilevare penalmente è anche il mero reclutamento della manodopera che non si traduca in un effettivo sfruttamento della stessa, in quanto la destinazione al lavoro presso terzi è solo l'oggetto del dolo specifico sotteso alla condotta e non anche elemento materiale del reato
 - È penalmente sanzionato lo sfruttamento dei lavoratori anche se non intermediato dall'attività del caporale, in quanto la disposizione prevede che l'impiego del lavoro possa avvenire “anche” e, quindi, non esclusivamente mediante l'attività di intermediazione descritto al n. 1 dell'art. 603-bis c.p.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

603-bis c.p.

- **Stato di bisogno:** No definizione univoca, né indici di orientamento assimilabili a quelli previsti come indici di sfruttamento. Ci sono altri indici normativi in relazione ad altre figure di reato che la contemplano come suo elemento costitutivo (si pensi alla riduzione in schiavitù) e quindi si può intendere come lo stato di vulnerabilità in cui la persona non abbia altra alternativa accettabile che cedere alle richieste dell'intermediario o del datore di lavoro.
- **Indici di sfruttamento:** non sono elementi costitutivi del reato ma siano indici con una funzione di 'orientamento probatorio' e, pertanto, non soggiacciono al principio di determinatezza e di tassatività cui soggiacciono gli elementi costitutivi del reato. Il giudice, nell'esercizio del suo libero convincimento è solo guidato da questi indici ma non agli stessi vincolato.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Somministrazione abusiva (art. 18, comma 1 d.lgs. 276/2003)

- A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della sanzione è stato rideterminato da euro 5.000 a euro 10.000.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. In virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Utilizzazione illecita (art. 18, comma 2 d.lgs. 276/2003)

- Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Utilizzazione illecita (art. 18, comma 2 d.lgs. 276/2003)

- A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Se per le violazioni previste dal suddetto comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 8/2016.
- In virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Divieto di percezione di compensi (Art. 11 e art. 18, commi 4 e ss. d.lgs. 276/2003)

- È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
- I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
- Fatte salve queste ultime ipotesi, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.
- In tale ipotesi in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo;
- Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Somministrazione fraudolenta (Art. 38 –bis, d.lgs. 81/2015)

- Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Somministrazione fraudolenta (Art. 38 –bis, d.lgs. 81/2015)

- Il dolo è specifico dovendo la condotta essere realizzata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore;
- Non rientra nell'ambito del provvedimento legislativo di depenalizzazione del 2016, essendo entrata in vigore nel 2018;
- Costituisce un'autonoma fattispecie rispetto a quelle previste dall'art. 18, d.lgs. 276/2003;
- L'applicazione della sanzione dell'art. 28 potrebbe trovare spazio di applicazione nelle ipotesi di interposizione illecita di manodopera mascherate attraverso forme di appalto o distacco *contra legem* finalizzate ad aggirare le disposizioni di legge o contrattuali sul trattamento retributivo, assicurativo, previdenziale e normativo del lavoratore, realizzando un'illecita dissociazione fra utilizzazione del lavoro e titolarità del rapporto.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale

- il bene giuridico tutelato dagli artt. 600-602 è da rinvenire nello stato di libertà, ovvero nel complesso delle modalità in cui si estrinseca la libertà dell'essere umano e non, invece, in ciascuno dei singoli modi in cui tale libertà può manifestarsi;
- Essenziale è, piuttosto, che la vittima sia sottoposta ad un potere esercitato da altri, al quale essa non può, o al quale essa non ha la forza anche soltanto psicologica, di sottrarsi: potere che la priva, di fatto, della capacità di autodeterminarsi.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
- La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Soggetto attivo

- La riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù può essere commesso da chiunque. Appartiene, quindi, alla categoria dei reati comuni, non essendo necessario per la sua commissione il possesso di una particolare qualifica in capo al reo.

Soggetto passivo

- Soggetto passivo è chi, cittadino, straniero o apolide, viene ridotto o mantenuto nello stato di oggetto di proprietà.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- La norma descrive due diverse figure di delitto:
- L'esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà (schiavitù);
- La riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, con costrizione a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi (servitù).



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- L'esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà si configura:
- sia nell'ipotesi in cui l'agente riduca in proprio possesso una vittima originariamente libera (ipotesi della "riduzione" in schiavitù);
- sia nell'ipotesi in cui ne acquisti il possesso a qualsiasi titolo da un terzo, continuando a esercitare il diritto di proprietà sulla vittima (ipotesi del "mantenimento" in schiavitù).



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- La seconda figura (servitù) ricorre al verificarsi di un duplice evento:
- a) la costituzione o il mantenimento, da parte dell'agente, di uno stato di soggezione continuativa in capo alla vittima, attuato mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento della situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- b) la costrizione della vittima a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio, a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- Lo stato di soggezione penalmente rilevante deve essere continuativo e non totale e però tale da produrre uno stato di fatto nel quale l'autodeterminazione e la libertà del soggetto passivo sono annullati o comunque ridotti in ambiti di nessuna rilevanza rispetto allo sfruttamento che di lui viene fatto, con l'effetto di ridurre la vittima ad essere quasi una cosa del soggetto attivo.
- Lo stato di soggezione presuppone una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale.
- Il requisito della continuità deve essere inteso o in senso cronologico di durata prolungata nel tempo o, comunque, nel senso di una certa permanenza, dovendosi escludere la condotta violentemente costrittiva che esaurendosi in breve tempo non acquisisca neppure l'idoneità a determinare lo stato di dipendenza psicologica della vittima e non riesca, comunque, ad intaccarne i processi volitivi in modo tale da comportare la rinuncia, anche temporanea, alle proprie fondamentali prerogative in materia di libertà.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Tratta di persone (art. 601 c.p.)

- È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
- Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
- La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
- Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Soggetto attivo

- Il delitto di tratta di persone può essere commesso da chiunque (fatta eccezione per la fattispecie prevista nel quarto comma). Appartiene, quindi, alla categoria dei reati comuni, non essendo necessario per la sua commissione il possesso di una particolare qualifica in capo al reo.

Soggetto passivo

- Nella prima fattispecie è chi si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.; nella seconda fattispecie può essere chiunque.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Tratta di persone (art. 601 c.p.)

- La norma descrive tre diverse figure di delitto:
- a) Il primo delitto viene realizzato da chi recluta, introduce nel territorio dello stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600;
- b) Il secondo delitto viene realizzato da chi realizza le medesime condotte mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità ovvero mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurre o costringere il soggetto passivo del reato a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o sottoporsi al prelievo di organi;
- c) Il terzo delitto, che si configura come reato proprio, è realizzato dal componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Tratta di persone (art. 601 c.p.)

- Presupposto della prima figura di delitto è che le condotte si indirizzino nei confronti di una vittima che già si trovi nella condizione di “schiavitù” o “servitù” descritta dall’art. 600;
- Rimangono quindi escluse le ipotesi nelle quali il soggetto attivo abbia egli stesso ridotto la vittima in condizione di schiavitù o servitù: in tal caso, infatti, l’agente risponderà ai sensi del solo artt. 600 c.p.;
- è punito chiunque recluta, introduce nel territorio dello stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Tratta di persone (art. 601 c.p.)

- Presupposto della seconda figura di delitto è lo stato di libertà della vittima, che non è ancora stata ridotta in condizioni di schiavitù o servitù;
- Viene realizzata un'anticipazione della tutela penale rispetto al delitto di riduzione o mantenimento in "servitù" di cui all'art. 600, in quanto il delitto di tratta non richiede che la finalità di sfruttamento si sia effettivamente concretizzata.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Tratta di persone (art. 601 c.p.)

- Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dal recente d.lgs. n. 21 del 2018 e riproducono il testo degli abrogati artt. 1152 e 1153 del codice della navigazione.
- Gli stessi costituiscono, rispettivamente:
- una circostanza aggravante legata alle qualifiche soggettive del soggetto attivo del reato (essere comandate o ufficiale della nave);
- un'autonoma fattispecie delittuosa relativa a tutti i componenti dell'equipaggio, strutturata alla stregua di un reato proprio.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Tratta di persone (art. 601 c.p.)

- I delitti di cui all'art. 601 non concorrono con i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all'art. 600, sottoposti al medesimo elevatissimo quadro edittale della reclusione da otto a venti anni.
- Rispetto, infatti, alla prima ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 601, lo stato di "schiavitù" o "servitù" costituisce necessario presupposto del delitto di tratta;
- mentre, rispetto alla seconda ipotesi di cui all'art. 601, la costituzione di uno stato di "schiavitù" o "servitù" costituisce la mera realizzazione del fine previsto dalla norma, e integra pertanto un post factum non punibile.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Soggetto attivo

- Il delitto di acquisto o alienazione di schiavi può essere commesso da chiunque. Appartiene, quindi, alla categoria dei reati comuni, non essendo necessario per la sua commissione il possesso di una particolare qualifica in capo al reo.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- La condotta tipica consiste:
- a) nell'acquistare il soggetto passivo, con qualunque forma contrattuale;
- b) nell'alienare il soggetto passivo, a titolo oneroso o gratuito, ossia nel trasferire ad un terzo uno o più poteri corrispondenti ai diritti reali esercitati sul soggetto passivo;
- c) nel cedere il soggetto passivo, a titolo oneroso o gratuito, ossia nel trasferire ad un terzo uno o più poteri corrispondenti a diritti di credito esercitati sul soggetto passivo.



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Delitti contro la libertà individuale: Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- Presupposto del delitto è che il soggetto passivo già si trovi in condizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 600 c.p.
- Nella formulazione attuale la norma in oggetto rischia di sovrapporsi in concreto a quella dell'art. 601 c.p.;
- La linea di confine tra le due previsioni va probabilmente individuato nel carattere usualmente "imprenditoriale" della tratta a dispetto del carattere circoscritto, nelle forme e nella continuità, delle condotte sanzionate nell'art. 602, nonché nel mancato utilizzo in quest'ultimo caso dei mezzi, come la violenza e la minaccia, contemplati nell'art. 601.